

**APRILE
2013**



CRESCERE INSIEME AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI FA DIVENTARE GRANDE L'ITALIA



SECONDA RELAZIONE AL PARLAMENTO



**AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA**

Relazione annuale al Parlamento
dell'Autorità Garante per l'Infanzia
e l'Adolescenza

Sala Zuccari
Senato della Repubblica
Roma, 10 giugno 2013



**AUTORITÀ GARANTE
PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA**

via di Villa Ruffo, 6
00196 Roma
Tel. +39 06 67796551
Fax +39 06 67793412
segreteria@garanteinfanzia.org
www.garanteinfanzia.org

Progetto grafico e impaginazione:
AC&P Aurelio Candido & Partners

Stampa a cura di:
Arti Grafiche Agostini

**APRILE
2013**



**CRESCERE INSIEME AI BAMBINI
E AGLI ADOLESCENTI
FA DIVENTARE GRANDE L'ITALIA**



SECONDA RELAZIONE AL PARLAMENTO



INDICE



RELAZIONE GARANTE	5
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E PROTOCOLLI OPZIONALI	15
GARANTI REGIONALI	36
UNA FOTOGRAFIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA IN ITALIA	39

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

RELAZIONE GARANTE



AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA



Signor Presidente del Senato
Pietro Grasso,
Signora Presidente della Camera dei Deputati
Laura Boldrini,
Autorità,
Care ragazze e cari ragazzi,

l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che il Parlamento italiano ha istituito con voto unanime tramite la legge 12 luglio 2011, n.112, ha dovuto affrontare non poche difficoltà per divenire realmente operativa, avendo atteso mesi per vedere approvato il proprio Regolamento di organizzazione e contabilità (DPCM 20 luglio 2012, n.168), entrato in vigore il 14 ottobre 2012.

La relazione presentata al Parlamento l'anno scorso, essendo stata predisposta a pochi mesi dall'istituzione, conteneva linee programmatiche più che realizzazioni e ottimisticamente prevedeva linee d'azione da attuare nell'immediato. Purtroppo non è stato così a causa dei tempi di approvazione del Regolamento che hanno permesso poco più di due mesi di completa operatività nel corso dell'anno 2012, oggetto della presente Relazione.

I mesi intercorsi dalla nomina dell'Autorità all'approvazione del Regolamento sono stati particolarmente complicati a causa dell'impossibilità di disporre delle risorse finanziarie previste dalla legge per l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Garante e per il funzionamento dell'Ufficio. Ciò ha causato un notevole disagio nell'adempimento della missione istituzionale a favore dell'infanzia e dell'adolescenza da parte dell'Autorità che in più, proprio per essere un'istituzione inedita nel panorama nazionale, aveva anche la necessità di farsi conoscere dall'opinione pubblica in generale e dai propri beneficiari diretti e indiretti in particolare. A tali difficoltà l'Ufficio dell'Autorità ha risposto al meglio delle proprie possibilità, operando in tutti gli ambiti e con le modalità rese praticabili dalla mancata approvazione del Regolamento, svolgendo comunque il lavoro di *networking* previsto dalla legge istitutiva, promuovendo alleanze positive e partecipando attivamente al dibattito pubblico sull'infanzia e l'adolescenza, fornendo riscontri e assistenza quando interpellato. Inoltre, con notevole senso proattivo, ha garantito al meglio l'espletamento delle attività ordinarie di organizzazione e funzionamento e si è attivato per la risoluzione di questioni attinenti la propria missione istituzionale. Il poco tempo a disposizione comunque è stato sufficiente a permettere una pianificazione delle priorità di azione per l'anno 2013, frutto dell'esperienza acquisita nei mesi precedenti grazie alle attività di ascolto e all'individuazione delle criticità che determinano in Italia una scarsa attenzione verso le necessità materiali e i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Persiste purtroppo tuttora una sorta di "discriminazione" che l'anno scorso avevo provato a evidenziare nella mia relazione - parlando di rischio di essere un'Autorità "minore" per diritti "minori" - dovendo ogni giorno riscontrare l'imposizione di una maggiore rigidità di regole e procedure, rispetto a quelle che le altre Authority dello Stato affrontano nell'esercizio delle proprie funzioni.

Malgrado la natura di Autorità amministrativa indipendente trovi il suo fondamento esplicito nella legge istitutiva, confermata dal Consiglio di Stato in sede di approvazione del Regolamento, permane - in mancanza di una legge generale che disciplini in modo uniforme ed univoco tutte le Amministrazioni indipendenti presenti nell'ordinamento italiano - una percezione erronea circa la posizione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza nel contesto istituzionale, con conseguente assimilazione alle amministrazioni centrali dello Stato (Ministeri e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri in particolare) sia sul piano organizzativo e finanziario che sul piano del controllo.

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

LA SITUAZIONE ATTUALE

In base agli ultimi dati Istat, in Italia vivono in situazione di povertà relativa 1.822.000 minorenni, pari al 17,6% di tutti i bambini e gli adolescenti. Il 7% dei minorenni vive in condizioni di povertà assoluta, pari a 723.000 persone di minore età; la quota è del 10,9% nel Mezzogiorno, a fronte del 4,7% nel Centro e nel Nord del Paese. Ma il dato che più di altri ci aiuta ad individuare il fallimento delle politiche sinora adottate è quello relativo al rischio di povertà ed esclusione sociale per i bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie con tre o più minorenni: esso è pari al 70% nel Mezzogiorno a fronte del 46,5% a livello nazionale. Settanta su cento minorenni che nascono in una famiglia numerosa del Mezzogiorno d'Italia rischiano di essere poveri.

I bambini e gli adolescenti vivono nel 41,5% dei casi in famiglie dove lavorano entrambi i genitori, mentre il 12% vive con un solo genitore. Gli alunni di cittadinanza straniera iscritti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado sono 710 mila (a.s. 2010/2011).

Se un bambino o un ragazzo su cinque consuma giornalmente frutta e verdura, preoccupa che ce ne sia uno su quattro che abbia un peso ponderale eccessivo e che la stessa quota non pratichi alcuna attività fisica. Fa riflettere poi che tra gli adolescenti risulti una quota consistente di fumatori (quasi 9%) ed ex-fumatori (3,5%) a cui bisogna aggiungere anche il 5% dei giovani che ha un consumo di alcol rischioso per la salute.

Come è stato anche recentemente rilevato, se è vero che i nostri bambini e ragazzi leggono di più degli adulti (il 57% dichiara di aver letto libri), si dedicano ancor di più all'uso del PC (62%) e di Internet (64%).

La comparazione con altri Stati industrializzati ci aiuta a ponderare meglio la situazione: l'UNICEF, nella Report Card n.11 "Benessere dei bambini e degli adolescenti nei paesi ricchi" (aprile 2013) ci informa che nella classifica del benessere dei bambini l'Italia occupa il 22° posto su 29 Paesi: alle spalle di Spagna, Ungheria e Polonia e prima di Estonia, Slovacchia e Grecia. L'Italia risulta il paese con il tasso "NEET" (*Not in Education, Employment or Training*) più elevato tra tutti i Paesi industrializzati, dopo la Spagna. L'11% dei nostri giovani tra 15 e 19 anni non sono iscritti a scuola, non lavorano e non frequentano corsi di formazione.

In positivo si registra che l'Italia è al quartultimo posto per le gravidanze in età adolescenziale, essendosi ridotto il tasso di fertilità tra le adolescenti di un terzo nel corso degli anni 2000. Da rilevare anche il più basso tasso di mortalità infantile in Europa meridionale (9° posto nella graduatoria complessiva). In Italia i bambini sono esposti a uno

dei livelli più elevati di inquinamento atmosferico tra tutti i Paesi industrializzati (26° posto).

Gli studenti italiani sono al 24° posto su 29 Paesi per il rendimento scolastico (test PISA: letteratura, matematica e scienze), nonostante il miglioramento (+10%) rispetto al 2000. Sono confermate dall'indagine UNICEF l'eccellenza della nostra scuola per l'infanzia con il 6° tasso più alto di iscrizione prescolare, alla pari con la Norvegia, e le difficoltà nell'istruzione superiore (dove siamo solo al 22° posto per tasso di iscrizione alle secondarie superiori).

Nella Relazione dell'anno scorso l'Autorità ha già sollevato la problematica relativa all'impatto negativo della mancanza di investimenti, da parte dello Stato, a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. La classe dirigente del Paese continua a non comprendere il valore di tali investimenti che possono essere un antidoto per uscire dalla crisi e per non compromettere la crescita futura. Oltre a rispettare i diritti dei bambini e degli adolescenti che vivono in Italia, investire oggi su di loro significa domani avere un numero inferiore di famiglie povere da sostenere, meno sussidi per i disoccupati, meno spese per il disagio sociale, probabilmente meno spese per detenuti, più lavoratori e quindi più contributi per il welfare di domani. Il forte ridimensionamento dell'intervento pubblico, insieme ai ritardi nei pagamenti, non ha favorito il rafforzamento degli enti non profit, anzi ne ha limitato l'attività, sia in termini di qualità che di diffusione sul territorio, rendendo evidenti le carenze di un sistema basato in misura sempre maggiore sulla gestione indiretta dei servizi. In un contesto di mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale e, spesso, di scarsa regia strategica, non è stato pienamente attuato il principio di sussidiarietà sia a livello verticale che orizzontale.

L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Nei primi mesi dell'anno 2012, l'attività dell'Ufficio dell'Autorità si è focalizzata, prevalentemente, sulla stesura della proposta relativa allo schema di Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entrato in vigore, come detto, solo in data 14 ottobre 2012.

Tuttavia, nelle more dell'approvazione del Regolamento, è stata avviata l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità, a partire dall'individuazione della sede.

A tale riguardo, come prescritto dalla legge istitutiva, la Presidenza del Consiglio dei Ministri inizialmente ha messo a disposizione dell'Autorità alcuni locali ubicati presso l'edificio di Via della Ferratella in Laterano. Successivamente, nei primi mesi del 2013, la sede dell'Autorità è stata trasferita in via di

Villa Ruffo, presso l'edificio dell'ex Biblioteca del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

L'organizzazione del neo istituito Ufficio dell'Autorità ha preso le mosse dall'individuazione del personale che, come disposto dalla legge, è stato selezionato tra i funzionari della pubblica amministrazione in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza. Il personale così individuato è stato assegnato all'Ufficio dell'Autorità a seguito di procedimento di comando obbligatorio.

Alla data odierna, risultano assegnati all'Ufficio nove unità delle dieci previste dalla legge in organico e precisamente: un dirigente non generale appartenente alla carriera prefettizia, sette unità di personale del comparto Ministeri ed una del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri.

In base alle disposizioni del Regolamento, il personale dell'Ufficio dell'Autorità, non avendo quest'ultima un proprio ruolo di personale, è equiparato sul piano giuridico ed economico al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con l'approvazione del Regolamento ed il trasferimento sul conto di tesoreria delle risorse stanziare a favore dell'*Authority* nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state avviate l'attività amministrativa in senso stretto e la gestione economico – finanziaria dell'Ufficio: in particolare, sono stati approvati dal Garante gli atti fondamentali di organizzazione interna e di programmazione finanziaria (bilancio preventivo per l'anno 2012 e relativa nota illustrativa) e sono state stipulate le convenzioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ufficio.

UN PARLAMENTO E UN GOVERNO VICINI ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA

Il nostro Parlamento rappresenta tutti i cittadini italiani, coloro che hanno votato e coloro che si sono astenuti dal farlo per scelta o per mancanza di requisiti. Tra quest'ultima categoria, quella maggioritaria è rappresentata dai circa 11 milioni di bambini e adolescenti (il 17% della popolazione totale) che hanno diritto ad una rappresentanza equa ed adeguata al loro peso numerico, al loro essere soggetti di diritto, anche se spesso sono meno tutelati e strutturati rispetto agli adulti. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza non rinuncerà ad insistere tenacemente affinché tutte le istituzioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, ne tengano sempre conto.

Un altro aspetto cui l'Autorità pone il massimo dell'attenzione, è quello relativo all'assunzione di responsabilità piena da parte dei decisori istituzionali sulle politiche pubbliche a favore delle persone di minore età: segue e promuove percorsi legislativi in grado di migliorare la normativa nazionale, con

un focus particolare sulla cittadinanza dei minorenni stranieri, sulle adozioni e gli affidamenti e sul diritto minorile; sollecita le Istituzioni dello Stato per la promozione di *policy* a favore dell'Infanzia e dell'Adolescenza e in particolare sul Piano Nazionale per l'Infanzia, su Asili Nido, su Istruzione e su Welfare; non si rassegna alla constatazione che le crisi di bilancio e le difficoltà economiche congiunturali vadano a colpire l'infanzia e l'adolescenza, fino a quando non vi sarà la dimostrazione che altre voci di bilancio meno essenziali siano state adeguatamente ridimensionate. Inoltre, l'Autorità non manca di ricordare alle istituzioni i già richiamati costi sociali ed economici dei mancati investimenti sull'infanzia e l'adolescenza e quello che sarà l'impatto di essi sull'Italia del presente ma soprattutto del futuro.

Nel corso del 2012 l'Autorità è stata audita dalla Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido e, informalmente, dalla Commissione Giustizia della Camera in relazione al Progetto di legge in materia di riconoscimento dei figli naturali. Relativamente a quest'ultimo, l'approvazione del provvedimento da parte del Parlamento, avvenuta il 28 novembre, è stata accolta con soddisfazione per il superamento della discriminazione tra i figli nati fuori e dentro il matrimonio, situazione sulla quale, tra l'altro, anche organismi internazionali quali il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia avevano ripetutamente richiesto un intervento. Insieme alla Commissione parlamentare infanzia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione, l'Autorità ha partecipato alle iniziative nazionali organizzate in occasione del 20 novembre 2012.

Ulteriori attività in ambito parlamentare sono state finalizzate a sollevare criticità relative a proposte legislative sulla continuità degli affetti nel passaggio affidamento/adozione e sulla ratifica della Convenzione di Lanzarote, firmata nell'ottobre del 2007 e ratificata dall'Italia nel settembre 2012. Questa Convenzione del Consiglio d'Europa, finalizzata alla protezione dei minorenni e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ha introdotto il reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia ed il reato di adescamento di minorenni attraverso reti telematiche (il cosiddetto "*grooming*"). Ha inoltre introdotto pene più severe anche per i molti reati che coinvolgono minorenni (dai maltrattamenti in famiglia all'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minorenni) e l'impossibilità di dichiarare la mancata conoscenza della minore età delle persone offese nel caso di commissione di uno dei delitti contro i minorenni. Si tratta di una novità molto

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

importante nel panorama italiano sulla quale l'Autorità manterrà un'attenzione costante ed una comunicazione continua con il Ministero dell'Interno, quale autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali.

Sono state messe in campo azioni, in alcuni casi anche unitamente ad associazioni, per bloccare la previsione di smembramento del Dipartimento per la giustizia minorile e per scongiurare la chiusura dell'Osservatorio nazionale infanzia, prevista inizialmente dalla *spending review*.

Per rafforzare le strategie nazionali a favore dell'infanzia e l'adolescenza sono stati avviati i rapporti con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e con l'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e alla pedo-pornografia.

L'Autorità attualmente gode di un bilancio ridotto rispetto a quanto previsto dalla legge, a causa della *spending review* approvata dal Governo Monti. Auspichiamo che il Parlamento possa ripristinare la quota mancante e possa consentire la possibilità di incrementare il personale che attualmente è numericamente inadeguato rispetto alle numerose attività che deve svolgere. Tale possibilità non comporterebbe maggiori oneri per lo Stato, dato che si tratterebbe di personale comandato proveniente da altre Amministrazioni statali.

La frammentazione delle competenze istituzionali sull'infanzia e l'adolescenza che l'Autorità evidenziava un anno fa, si è confermata come limite ad un'azione realmente efficace. Tali competenze, divise tra Ministeri, Commissioni, Comitati ed Osservatori, rischiano di rendere le politiche per l'infanzia e l'adolescenza non efficaci e troppo frammentate. L'Autorità a questo proposito presenterà al Governo e al Parlamento proposte per l'ottimizzazione delle risorse e per il coordinamento del settore, avendo intrapreso un'attività di mappatura dei soggetti attualmente competenti in materia.

LE ALLEANZE STRATEGICHE

Abbiamo registrato la disponibilità a collaborare da parte di tanti soggetti, da noi opportunamente sollecitati. Sono state avviate diverse alleanze strategiche, per esempio, con il Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con la RAI e con l'ISTAT.

Il 10 dicembre 2012 l'Autorità ha firmato con il Capo della Polizia ed alla presenza del Ministro dell'Interno, un protocollo finalizzato a rafforzare l'attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di abuso di cui sono vittime le persone di minore età,

in particolare per individuare le migliori prassi al fine di rendere omogenei sul territorio nazionale i metodi usati per affrontare le problematiche relative ai minorenni, vittime, autori o testimoni di reati. A seguito della firma è stato avviato un gruppo tecnico che ha individuato due aree prioritarie dalle quali iniziare il lavoro: l'accoglienza dei minorenni non accompagnati e il rapporto dei minorenni con il web.

E' stata avviata una proficua interlocuzione con la RAI e con l'ISTAT che comincerà a dare i suoi frutti a partire dal 2013. In particolare, con la RAI è in corso di finalizzazione un accordo di collaborazione per la realizzazione di Campagne di sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e per la gestione di un'iniziativa comune il 20 novembre, giornata mondiale dell'infanzia. Con l'ISTAT sono allo studio ipotesi di sinergie su tematiche di reciproco interesse, ivi compreso uno studio approfondito sugli adolescenti e sulle misure del benessere relative ai bambini e agli adolescenti.

A livello internazionale, oltre alla presenza all'interno della Rete dei garanti europei, l'Autorità mira al rafforzamento della voce dell'Italia in tutti gli altri consessi europei ed internazionali dove le tematiche sulle persone di minore età siano prioritarie. Nel 2012 è stata assicurata la presenza dell'Autorità al 7° Forum Europeo sui Diritti dei Bambini organizzato dalla Commissione Europea, *DG JUSTICE - Unit C1 Fundamental rights and rights of the child*. Si tratta di uno dei maggiori eventi a livello europeo per l'infanzia e l'adolescenza, in quanto riunisce sotto l'egida della Commissione Europea i maggiori attori istituzionali, i rappresentanti degli Stati membri e del Parlamento Europeo, i Garanti e le organizzazioni internazionali, al fine di scambiare idee, buone pratiche e condividere strategie sulle principali problematiche dell'infanzia e l'adolescenza. Nel 2012 il tema principale del Forum è stato il supporto al sistema di protezione dei minorenni attraverso l'implementazione dell'Agenda Europea sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

LA RETE DEI GARANTI IN ITALIA E IN EUROPA

Al momento dell'istituzione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, diverse Regioni e Province autonome avevano già istituito e nominato, fin dal 1988, Garanti territoriali. I Garanti regionali e delle province autonome si erano informalmente organizzati in un coordinamento nazionale. Con l'insediamento dell'Autorità si sono rafforzati i momenti di confronto anche attraverso incontri congiunti che si sono tenuti presso la sede dell'Autorità. Nel corso del 2012 i garanti si sono riuniti tre volte.

Nel novembre del 2012 si è formalmente costituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevista dall'art. 3, comma 7 della Legge 112/2011. La Conferenza è presieduta dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ed è attualmente composta dai Garanti istituiti in nove regioni (Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Calabria, Liguria, Puglia, Campania, Toscana, Marche) e nelle due Province Autonome di Bolzano e Trento. La Conferenza ha approvato un suo Regolamento interno di lavoro che prevede, tra le altre cose, la nomina di un Garante coordinatore che affianca il Presidente nell'espletamento delle sue attività e redige la relazione annuale della Conferenza. Il Regolamento individua, nel rispetto delle competenze dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome, strumenti per favorire la sinergia ed il supporto reciproco tra i Garanti nell'adempimento del loro mandato e gli obiettivi prioritari che devono essere perseguiti dalla Conferenza. Tra questi si sottolineano in particolare: il coordinamento di azioni comuni secondo priorità individuate annualmente in sede collegiale, il rafforzamento della cooperazione e del supporto reciproco attraverso lo scambio di strategie, buone prassi, dati e ricerche ed il sostegno all'Autorità nell'incoraggiare l'adozione, a livello nazionale e regionale, di leggi e regolamenti volti a promuovere e tutelare i diritti delle persone di minore età. Inoltre, il Regolamento stabilisce che la Conferenza promuova la condivisione delle procedure di segnalazione ai Garanti di situazioni di violazione o di rischio di violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

La Conferenza ha anche individuato le priorità di lavoro per il 2013, ritenendo utile focalizzare l'attenzione sui servizi per l'infanzia e l'adolescenza, sul diritto di cittadinanza, sul monitoraggio delle risorse dedicate all'infanzia e all'adolescenza, nonché sulle problematiche relative alla limitatezza dei dati sui minorenni.

Dal suo insediamento l'Autorità ha promosso la nomina dei Garanti nelle regioni che hanno previsto tale figura senza nominarla, ma è anche intervenuta per evitare l'abrogazione delle leggi istitutive.

A livello internazionale, l'Autorità ha svolto tutte le procedure finalizzate ad entrare all'interno della rete dei Garanti europei per l'infanzia e l'adolescenza, l'ENOC (*European Network of Ombudspersons for Children*) e nel settembre 2012 è stata ammessa a farne parte come *full member*. Come tale ha partecipato alla 16^a Conferenza ed Assemblea annuale dell'ENOC che si è tenuta nel mese di ottobre a Cipro. La Conferenza, dedicata al tema dei minorenni in conflitto con la legge, è stata occasione per un proficuo scambio di informazioni sulle diverse esperienze di giustizia a misura di minorenne, con

particolare riferimento alle strutture, ai processi, alla prevenzione. E' stata anche l'occasione per presentare il lavoro dell'Autorità in Italia. Dopo la Conferenza l'Autorità ha iniziato a intensificare il proprio ruolo all'interno dell'ENOC al fine di costruire, insieme ad altri 28 paesi europei, comuni strategie e approcci sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche nell'ambito del reciproco rafforzamento e dello scambio di buone prassi.

L'ASCOLTO E LA COMUNICAZIONE

L'Autorità come modalità d'azione privilegia l'ascolto, sia del mondo dell'associazionismo che lavora con e per i minorenni, sia dei bambini e dei ragazzi stessi. Tale azione è stata quanto mai opportuna nel primo anno di attività, anche a causa del fatto che il Governo tecnico, avendo avuto un mandato su obiettivi precisi, non ha dimostrato particolare vicinanza alle tematiche relative all'infanzia e all'adolescenza.

E' proprio per la scelta prioritaria di "ascoltare" che la prima iniziativa dell'Autorità è stata l'organizzazione, presso la propria sede, di due giornate di seminario il 13 e 14 aprile, alle quali sono stati invitati qualificati rappresentanti di associazioni, organizzazioni, ordini professionali, istituzioni ed esperti che lavorano a vario titolo sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza. Nel confronto con loro, le tematiche inerenti i minorenni di origine straniera e la giustizia minorile sono state valutate le più urgenti dalle quali far partire il lavoro dell'Autorità.

Nel corso dell'anno si è continuato a dare particolare attenzione allo sviluppo di collaborazioni e sinergie con il mondo dell'associazionismo e delle organizzazioni, che hanno spaziato da iniziative congiunte con i Coordinamenti ad azioni con singole associazioni.

Per quanto attiene alle attività di collaborazione con le reti esistenti, l'Autorità ha supportato il Gruppo di lavoro sulla CRC per il lancio e la diffusione del Rapporto supplementare 2012, avviato il lavoro sui livelli essenziali delle prestazioni insieme al cartello "Batti il cinque!", incontrato il Coordinamento PIDIDA per definire un progetto comune sulla partecipazione dei bambini e dei ragazzi, così come il Tavolo Nazionale Affidato per affrontare la difficile situazione dei minorenni "fuori famiglia". Ambiti di collaborazione sono stati poi individuati e portati avanti, in particolare, sul tema dei minorenni stranieri non accompagnati e in transito e su quello della mediazione familiare.

Nei diversi incontri e nelle missioni in Italia, è stato possibile verificare l'esistenza di tante buone pratiche sul territorio. Queste sono in grado di fare la

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

differenza, spesso sostituendo l'assenza di azioni da parte degli enti pubblici. In particolare, nel 2012, l'Autorità ha collaborato con singole associazioni per l'organizzazione di convegni e seminari che hanno approfondito alcuni temi specifici, come il convegno organizzato da *Terre des hommes* Italia per celebrare la prima giornata internazionale dedicata alle bambine, istituita dalle Nazioni Unite l'11 ottobre. Ha sostenuto la realizzazione del Convegno "Sguardi Oltre - I ragazzi si riprendono le periferie", organizzato dall'associazione *L'Albero della Vita*, durante il quale sono stati approfonditi i confini del concetto di periferie relativamente alle opportunità che questi luoghi, geografici e culturali, offrono ai bambini ed agli adolescenti. È stata anche un'occasione per conoscere diversi progetti realizzati nelle periferie di tutta l'Italia da piccole associazioni territoriali o da cooperative sociali, volti alla scolarizzazione, all'inclusione sociale, alla realizzazione di attività di animazione e formazione, fornendo uno spaccato di impegno e di speranza per il nostro Paese.

Un altro approfondimento ha riguardato il tema dei conflitti familiari in cui sono coinvolti minorenni. Attraverso una collaborazione con l'Associazione *GeA-Genitori Ancora*, che da più di vent'anni si occupa di mediazione familiare, l'Autorità ha voluto avviare una riflessione complessiva sul tema della tutela dei minorenni nei casi di conflitto tra genitori tramite una tavola rotonda dove è stato possibile ascoltare il punto di vista dei giudici, degli avvocati, degli assistenti sociali, degli psicologi, dei mediatori, ma anche di alcune realtà del mondo associativo che vengono a contatto con queste situazioni di disagio.

Inoltre, l'Autorità ha sostenuto la presentazione dell' "Atlante dell'infanzia a rischio" a cura di *Save the Children* Italia, appuntamento ormai di rilievo che, attraverso numerosi dati e informazioni sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, restituisce un quadro aggiornato e approfondito sui diversi temi e problemi che riguardano i minorenni. Sempre in un'ottica di supporto ad attività portate avanti da organizzazioni non profit di interesse per l'Autorità, nel corso del 2012 essa è entrata a far parte del Comitato Scientifico di supporto all'indagine *Ires - Save The Children* finalizzata a fornire una nuova stima sul lavoro minorile in Italia.

Sotto il coordinamento del Ministero dell'Istruzione, l'Autorità garante ha promosso il progetto "*Safer Internet Center*", finalizzato a contrastare il *cyber bullismo* e a fornire a bambini ed adolescenti strumenti per un utilizzo positivo di internet. Le attività sono state realizzate in collaborazione con le maggiori associazioni italiane, quali *Telefono Azzurro* e *Save the Children*.

Insieme a diverse associazioni è stato avviato un

lavoro di approfondimento sui minorenni stranieri non accompagnati che arrivano in Italia, sulle problematiche relative al loro diritto ad essere accolti nel nostro Paese - secondo il dettato della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e della normativa italiana -, sulla determinazione dell'età e sulle condizioni delle comunità di accoglienza. Con alcune associazioni ed in particolare con *INTERSOS*, si è sviluppata una riflessione ed un sostegno alle attività finalizzate alla protezione dei minorenni stranieri volte ad evitare l'abbandono e la possibilità che i ragazzi in transito diventino vittime di sfruttamento da parte della criminalità.

Allo scopo di diffondere la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, oltre a iniziative di sensibilizzazione generale per la conoscenza della Convenzione, sono state realizzate attività mirate per informare sulla situazione dei bambini e degli adolescenti o intervenendo su singoli casi di cronaca. La scelta è stata quella di limitare al minimo le uscite pubbliche su casi di cronaca, per non incrementare la spettacolarizzazione di situazioni gravi che coinvolgono minorenni. Un caso indicativo, è stato quello relativo al bambino di Cittadella, vittima di un conflitto tra i genitori per l'affidamento. L'Autorità è dovuta intervenire con decisione, nell'interesse superiore del minorenne, avendo riscontrato un'eccessiva spettacolarizzazione da parte dei media.

Tale caso ha ispirato la sottoscrizione del protocollo con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza su menzionato ed ha avviato una serie di attività e collaborazioni volte all'interpretazione corretta dei campi di azione dell'Autorità nel contesto di casi simili.

Relativamente alle attività di comunicazione, è stata promossa una campagna che si è svolta nei giorni intorno al 20 novembre, giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Attraverso uno spot di trenta secondi andato in onda sulle principali reti televisive e annunci stampa sui principali quotidiani e settimanali nazionali, è stato possibile promuovere la conoscenza dell'Autorità, ma soprattutto evidenziare l'importanza di investire sui diritti di bambini e adolescenti, sui loro talenti e sulla loro tutela per garantire un futuro migliore al Paese.

Sono quindi state poste le basi per un'azione integrata dell'Autorità sull'ascolto e la partecipazione dei bambini e dei minorenni che, oltre ad iniziative strutturate e permanenti con le istituzioni e le organizzazioni competenti in materia, prevedrà anche forme di partecipazione e ascolto che l'Autorità garantirà tramite un portale web aperto alla discussione e alle iniziative organizzate da e per i ragazzi.

LE SEGNALAZIONI

Uno dei principali compiti che la legge affida all'Autorità, ma soprattutto l'attività che più crea aspettative da parte delle persone, adulte e di minore età, è la possibilità di segnalare violazioni o rischi di violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Fin dalla sua istituzione, l'Ufficio del garante ha ricevuto segnalazioni da parte di singoli, di associazioni e di strutture che si occupano di bambini e di adolescenti. Questo ha comportato l'avvio di un attento lavoro, in collaborazione con le altre istituzioni competenti (garanti regionali, servizi sociali, tribunali), per assicurare che le segnalazioni ricevano la dovuta attenzione e, ove possibile, risposte concrete volte alla risoluzione delle problematiche segnalate. E' stata avviata un'attività finalizzata a definire procedure efficaci che, nel rispetto delle diverse previsioni di legge e delle competenze, possano valorizzare e massimizzare le sinergie e il lavoro di mediazione tra i soggetti coinvolti. A questo scopo sono stati avviati momenti di confronto con rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti nei casi maggiormente segnalati all'Autorità (giudici, pubblici ministeri, assistenti sociali, psicologi, avvocati, pediatri).

Nel corso del 2012 non sono state ricevute segnalazioni direttamente da persone di minore età. Creare le condizioni per un contatto diretto con bambini e adolescenti, costituisce una delle maggiori sfide da attuare a breve, sia in termini di comunicazione che di rafforzamento delle capacità di ascolto dell'Autorità.

Le segnalazioni ricevute finora sono principalmente riferibili ai seguenti ambiti: minorenni contesi, povertà familiare, esclusione sociale (minorenni Rom e Sinti), emergenza minorenni stranieri non accompagnati, disagio scolastico (disabili o con bisogni educativi speciali), edilizia scolastica, salute (soprattutto rispetto alla somministrazione di farmaci a minorenni), spot pubblicitari e trasmissioni televisive inadatte ad un pubblico di minore età, gioco d'azzardo, bambini in carcere con le madri detenute, scarsità dei fondi per le comunità di accoglienza.

CONCLUSIONI

Questo primo anno di lavoro si conclude con la consapevolezza che il compito che ci è stato assegnato è ambizioso, utile e allo stesso tempo complesso. Il periodo di crisi economica, i continui e burrascosi mutamenti politici, il disinteresse storico nei confronti di certi temi, ci impongono un'azione sempre più forte e incisiva, esercitando soprattutto il ruolo di "facilitatori" di attività di raccordo indispensabili per ottenere risultati concreti.

E' un impegno che, insieme a tutti i nostri alleati e grazie alla passione delle poche ma motivate persone che lavorano per l'Autorità (guidate dalla dott.ssa Alessandra Ponari), porteremo avanti con determinazione nell'interesse della crescita del Paese che non può prescindere dalla piena realizzazione dei diritti delle persone di minore età. Si tratta di un impegno che abbiamo preso guardando negli occhi i tanti bambini ed adolescenti incontrati in giro per l'Italia.

Vincenzo Spadafora

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E PROTOCOLLI OPZIONALI

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Gli Stati parti della presente Convenzione.

Considerato che, in conformità ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo.

Tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in un'ampia libertà.

Riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione.

Ricordato che nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a misure speciali di protezione ed assistenza.

Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della Società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità.

Riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione.

Considerato che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà.

Tenuto presente che la necessità di accordare speciale protezione al fanciullo è stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24)

nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (in particolare nell'articolo 19) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione dell'infanzia.

Tenuto presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, «il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita».

Richiamare le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione al benessere dell'infanzia con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione su piano nazionale ed internazionale (risoluzione 41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986), dell'Insieme di regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile («Regole di Beijing» risoluzione 40/33 dell'Assemblea generale del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14 dicembre 1974).

Riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione.

Riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.

Articolo 2

1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna

per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione.

2. Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.
2. Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere Legislativo e amministrativo.
3. Gli Stati parte si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene e per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e d'altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di qui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri della famiglia allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a quest'ultimo, in modo consono alle

sue capacità evolutive, l'orientamento ed i consigli necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.
2. Gli Stati parti Si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito.
2. Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformità alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare in quelle situazioni in cui il fanciullo Si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.

Articolo 8

1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria identità nazionale, nome e relazioni familiari, quali riconosciuti per legge, senza interferenze illegali.
2. Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita.

Articolo 9

1. Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione all'autorità giudiziaria, in conformità alle leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell'interesse superiore del fanciullo. Una decisione in tal senso può risultare necessaria in casi particolari, quali quelli in cui si verificano episodi di maltrattamento o di negligenza da parte di genitori nei confronti del fanciullo o qualora, i genitori vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza del fanciullo.
2. In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

nel paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al dibattito e di esporre le loro ragioni.

3. Gli Stati parti debbano rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo.
4. Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quali la detenzione, la reclusione, l'esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa, sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta, fornirà ai genitori, al fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole al benessere del fanciullo; Gli Stati parti devono accettarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo I dell'articolo 9, qualunque richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verrà presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario e sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i membri della loro famiglia.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedano in stati diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal fine, e in conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo I dell'articolo 9, gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio paese. Il diritto di lasciare qualsiasi paese può essere oggetto esclusivamente alle restrizioni previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli ed il loro mancato rientro (nei paesi d'origine).
2. A tal fine, gli Stati parte promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione agli accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.
2. A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescindere dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere sottoposto a talune restrizioni, che però siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica.

Articolo 14

1. Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori di guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono alle sue capacità evolutive.
3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere sottoposta solo a quelle limitazioni di legge necessarie a protegge-

re l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralità pubblica, e la libertà ed i diritti fondamentali altrui.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di Associazione e alla libertà riunione pacifica.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere sottoposto a restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che risultino necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, o per proteggere la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore della sua reputazione.
2. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi.

Articolo 17

1. Gli Stati parti riconoscono l'importante funzione svolta dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, in particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti devono:
 - a) incoraggiare i mass-media a diffondere un'informazione e programmi che presentino un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e che risultino conformi allo spirito dell'articolo 29;
 - b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di un'informazione e di programmi di questa natura provenienti da diverse fonti culturali, nazionali ed internazionali;
 - c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;
 - d) incoraggiare i mass-media a prestare particolare attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze;
 - e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i programmi che

nuociano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parti Si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del principi secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del bambino. Le responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o, all'occorrenza, ai tutori.. Nell'assolvimento del loro compito essi debbono venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti devono fornire un'assistenza adeguata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle loro responsabilità in materia di allevamento del fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza all'infanzia.
3. Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare che fanciulli i cui genitori svolgano un'attività lavorativa abbiano il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli appositi requisiti per usufruirne.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre e sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore e dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura.
2. Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza, procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali mirati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato nonché per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, d'inchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì comprendere procedure d'intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Un fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa esse-

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

re lasciato in tale ambiente, avrà diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello Stato.

2. Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura ed assistenza alternative in conformità alla loro legislazione nazionale.
3. Tale assistenza alternativa può comprendere, tra l'altro, l'affidamento, la «kafala» prevista dalla Legge islamica, l'adozione o, in caso di necessita, la sistemazione in idonee istituzioni per l'infanzia. Nella scelta di queste soluzioni, si terrà debito conto della necessità di garantire una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che riconoscono do autorizzano il sistema dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia e devono:

- a) assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata solo dalle autorità competenti che verifichino, in conformità alla legge ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti ed attendibili, che l'adozione possa aver luogo tenuto conto della situazione del fanciullo rispetto ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che, all'occorrenza, le persone interessate abbiano dato il loro assenso consapevole all'adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e consigli necessari in materia;
- b) riconoscere che l'adozione in un altro paese può essere considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora questi non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel proprio paese d'origine, o non possa trovare nel suddetto paese un'altra soddisfacente sistemazione;
- c) assicurare, in caso di adozione in altro paese che il fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso di adozione a Livello nazionale;
- d) prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell'adozione in un altro paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un lucro finanziario illecito per quanti vi siano implicati;
- e) perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo in questo contesto per garantire che la sistemazione del fanciullo in un altro paese venga seguita dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al fanciullo che cerchi di

ottenere lo status di rifugiato o che sia considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato dai genitori o da qualsiasi altra persona, la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani e di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parti.

2. A tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati né i genitori, né alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare.

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che si prendano cura di lui.
3. In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, l'assistenza fornita in conformità il paragrafo 2 sarà gratuita, ogniqualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciulli, e sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento cure sanitarie servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.
4. Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della cooperazione internazionale lo scambio di

informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento medico, psicologico e funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e la fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate per:
 - a) ridurre il tasso di mortalità neonatale ed infantile;
 - b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base;
 - c) combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base mediante, tra l'altro l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenute conto dei rischi di inquinamento ambientale;
 - d) garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
 - e) garantire che tutti i membri della società, in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;
 - f) sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare
3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possano risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.
4. Gli Stati parti s'impegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorità competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi sistemazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, nonché delle assicurazioni sociali, e devono prendere misure necessarie perché questo diritto venga pienamente realizzato in conformità alla loro legislazione interna.
2. Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo e delle persone responsabili del suo mantenimento, nonché di ogni altra considerazione pertinente in materia per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciullo o a suo nome.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente alto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. I genitori e le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire un'assistenza materiale e programmi di supporto in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilità di garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio territorio che all'estero. In particolare, allorché la persona avente una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonché la stipula di trattati in materia l'adozione di altri appropriati strumenti.

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:
 - a) endere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;
 - b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l'introduzione della gratuità dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza finanziaria nei casi di necessità;
 - c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
 - d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;
 - e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.
3. Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignità umana del fanciullo ed in conformità alla presente Convenzione.
4. Gli Stati parti devono promuovere a favorire la cooperazione internazionale in materia di educazione, in particolare al fine di contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel mondo intero e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A queste proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione.

Articolo 29

1. Gli Stati parti concordano sul fatto che l'educazione del fanciullo deve tendere a:
 - a) promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità;
 - b) inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;
 - c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria;

- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine autoctona;
 - e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve essere interpretata quale interferenza nella libertà degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'istruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare religione o di avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantire l'applicazione di questo articolo. A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti devono in particolare:
 - a) fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;

- b) stabile un'appropriate disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro;
- c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione di queste articoli.

Articolo 33

Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tale fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata su piano nazionale, bilaterale, multilaterale, per prevenire:

- a) l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività sessuali illecite;
- b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite;
- c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.

Articolo 35

Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.

Articolo 36

Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo benessere.

Articolo 37

Gli Stati parti s'impegnano a garantire che:

- a) nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale, né l'ergastolo senza possibilità di liberazione debbano venire irrogate per reati commessi da persone in età inferiore ai 18 anni;
- b) nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà illegalmente e arbitrariamente. L'arresto,

la detenzione e l'imprigionamento di un fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema, e per il periodo più breve possibile;

- c) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba essere trattato con umanità e rispetto per la dignità umana, e secondo modalità che tengano conto delle persone della sua età. In particolare qualsiasi fanciullo privato della libertà deve essere detenuto separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata preferibile nell'interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite, salve circostanze particolari;
- d) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il diritto di potersi prontamente avvalere dell'assistenza legale o di qualsiasi altra natura, nonché del diritto di contestare la legittimità di tale privazione di libertà davanti ad un tribunale e un'altra autorità competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione sul suo caso.

Articolo 38

1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario, applicabili nei casi di conflitto armato e la cui tutela si estenda ai fanciulli.
2. Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna persona in età inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilità.
3. Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che non abbia compiuto il 15mo anno di età ma non ancora il 18mo, gli Stati parti si sforzeranno di dare la precedenza ai più anziani.
4. In conformità all'obbligo che loro incombe in virtù del diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.

Articolo 39

Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad essere trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali altrui, e che tenga conto della sua età, non che dell'esigenza di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli assumere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali, gli Stati parti devono garantire in particolare che:
 - nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale a causa di atti o omissioni che non erano proibiti dal diritto nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi;
 - qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la legge abbia almeno le seguenti garanzie:
 - essere considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;
 - essere sollecitamente e direttamente infermato delle accuse a sue carico, o all'occorrenza tramite i suoi genitori o tutori, ed avere l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa;
 - avere la propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziarie o da un'autorità competente, indipendente e imparziale, in un'udienza equa e conforme alla legge, in presenza del legale o con altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia considerate contrario all'interesse superiore del fanciullo, in particolare in ragione della sua età o condizione, nonché di quella dei suoi genitori o tutori;
 - non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare o far interrogare testimoni a carico, ed ottenere la comparizione e la deposizione dei testimoni a discarico in condizioni di uguaglianza;
 - se considerato colpevole di aver infranto la legge penale, presentare appello contro tale pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso un'istanza giuridica e a un'attività competente, indipendente e imparziale di grado più elevato, come stabilito dalla legge;
 - avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete, qualora non sia in grado di parlare e di comprendere la lingua utilizzata;
 - avere il pieno rispetto della sua «privacy» in tutte le fasi del procedimento.

3. Gli Stati parti devono cercare di promuovere l'adozione di leggi, procedure, l'insediamento di autorità e di istituzioni riguardanti in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale, e in particolare s'impegneranno a:
 - fissare un'età minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere considerati non capaci di infrangere la legge penale;
 - adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile, per trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione che il diritto umano e le garanzie legali siano pienamente rispettati.
4. Saranno previste norme relative alla tutela, all'orientamento e alla supervisione, alla consulenza, all'affidamento familiare, a programmi di formazione educativa generale, professionale nonché a soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato commesso.

Articolo 41

Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudicherà il dettato di qualsiasi normativa che risulti più favorevole alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:

- a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore in quello Stato.

PARTE SECONDA

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù della presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui diritti del fanciullo, che svolgerà le funzioni qui sotto indicate.
2. Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla presente Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di un'equa ripartizione

geografica nonché dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare una persona tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi dalla data di ciascuna elezione, Il Segretario generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati parti con l'invito a sottoporli i rispettivi nominativi entro due mesi. Il Segretario generale preparerà quindi una lista in ordine alfabetico delle persone designate con l'indicazione degli Stati parti che le hanno designate e la sottoporrà agli Stati parti della Convenzione.
5. L'elezione sarà effettuata nel corso di una riunione degli Stati parti convocata dal Segretario generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla riunione, per la validità della quale si richiede il quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto il più alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti.
6. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. Il mandato di cinque dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.
7. In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni, o di suo impedimento ad assolvere il proprio compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro provvederà a designare un'altro esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione l'anno. La durata delle sessioni del Comitato è fissata e modificata, se necessario, da una riunione degli Stati parti della presente Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea generale.
 - 10 bis. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà il personale necessario ed i locali atti ad assicurare l'efficace adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.
 1. (Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del Comitato istituito ai sensi

della presente Convenzione, riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale) oppure (Gli Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato nell'adempimento delle loro funzioni).

2. (Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di questo articolo).

Articolo 44

1. Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da essi adottate per applicare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi compiuti nella realizzazione di questi diritti:
 - a) entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
 - b) successivamente ogni cinque anni.
2. I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori e le eventuali difficoltà che impediscano agli Stati parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti che consentano al Comitato di avere un'idea precisa in merito all'attuazione della Convenzione in quel paese.
3. Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo non è tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi del paragrafo 1/b a ripetere le informazioni di base precedentemente fornite.
4. Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottoporrà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due anni, rapporti sulle proprie attività.
6. Gli Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione ai loro rapporti nel proprio paese.

Articolo 45

Alle scopo di promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo disciplinate della Convenzione medesima:

- a) Le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

rappresentare in occasione dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione facenti capo al loro mandato. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, l'UNICEF e qualsiasi altro organismo competente che riterrà appropriato a fornire pareri sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza. Esso può invitare le agenzie specializzate e l'UNICEF a sottoporli rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza.

- b) Il Comitato trasmette, se le ritiene opportune, alle agenzie specializzate, all'UNICEF e ad altri organismi competenti qualsiasi rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi su questa richiesta o indicazioni;
- c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo nome studi su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo;
- d) Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni in ordine generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoporsi all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli eventuali commenti degli Stati parti.

PARTE TERZA

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati parti pregando loro di informarle se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Qualora nei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Qualsiasi emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo entra in vigore una volta approvato dall'Assemblea ed accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti della presente Convenzione.
3. Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento vincola quegli Stati che lo abbiano accettato, mentre gli altri Stati restano vincolati dalle disposizioni della Convenzione e da qualsiasi emendamento esse abbiano accettato.

Articolo 51

1. Il Segretario generale riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al momento della ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà consentita una riserva incompatibile con l'oggetto e gli scopi della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati parti. Tale notifica avrà effetto alla data in cui sarà stata

ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

Articolo 52

Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

Articolo 53

Il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e il depositario della Convenzione.

Articolo 54

La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA CONCERNENTE IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI

Gli Stati parti al presente Protocollo,

Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che dimostra una volontà generalizzata di operare per la promozione e la protezione dei diritti del fanciullo,

Ribadendo che i diritti dei fanciulli devono essere specialmente protetti, e lanciando un appello affinché la situazione dei bambini, indistintamente, sia costantemente migliorata, affinché essi possano crescere ed essere educati in condizioni di pace e di sicurezza,

Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli ed estesi dei conflitti armati sui bambini, e per le ripercussioni a lungo termine che esse possono avere sulla durata della pace, della sicurezza e dello sviluppo,

Condannando il fatto che i fanciulli siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, nonché gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto internazionale, in particolare dove i bambini sono numerosi, come le scuole e gli ospedali,

Prendendo atto dell'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, che include fra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionali che non internazionali, la chiamata di leva o l'arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità,

Considerando di conseguenza che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, occorre accrescere la protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in conflitti armati,

Notando che l'articolo primo della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo specifica che, ai sensi di detta Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni, a meno che egli non divenga maggiorenne prima, in forza della legislazione che gli è applicabile,

Convinti che un Protocollo opzionale alla Convenzione che elevi l'età minima per un eventuale arruolamento nelle forze armate e la partecipazione alle ostilità, potrà contribuire con efficacia all'attuazione del principio secondo il quale l'interesse del bambi-

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

no deve costituire un criterio predominante in tutte le azioni che lo concernono.

Notando che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato alle Parti al conflitto di prendere tutte le misure possibili al fine di evitare che i fanciulli di età inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità,

Rallegrandosi per l'adozione all'unanimità, in giugno 1999, della Convenzione n.182 (1999) dell'OIL relativa al divieto delle peggiori forme di lavoro minorile, ed ad una azione immediata in vista della loro eliminazione che vieti fra l'altro il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare in conflitti armati,

Condannando con profonda preoccupazione il reclutamento, l'addestramento e l'uso di fanciulli per le ostilità, all'interno e al di là dei confini nazionali, ad opera di gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e utilizzano bambini a tal fine,

Richiamando l'obbligo di ciascuna parte ad un conflitto armato di attenersi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario,

Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli scopi e i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all'articolo 51, e le norme pertinenti del diritto umanitario,

In considerazione del fatto che sono indispensabili per la piena protezione dei fanciulli, in particolare durante i conflitti armati e sotto un'occupazione straniera, condizioni di pace e di sicurezza basate sul rispetto integrale degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sull'osservanza degli strumenti dei diritti dell'uomo applicabili,

Riconoscendo le particolari esigenze dei fanciulli i quali, in ragione della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, sono particolarmente vulnerabili all'arruolamento o all'utilizzazione nelle ostilità in violazione del presente Protocollo,

Consapevoli altresì della necessità di tenere conto delle cause profonde, economiche, sociali e politiche della partecipazione dei bambini ai conflitti armati;

Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per garantire il riadattamento fisico e psico-sociale, e il reinserimento sociale dei fanciulli che sono vittime di conflitti armati,

Incoraggiando la partecipazione delle comunità, in particolare dei fanciulli e dei bambini vittime, alla diffusione dell'informazione e ai programmi di istruzione concernenti l'applicazione del presente Protocollo,

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Art. 2

Gli Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.

Art. 3

1. Gli Stati parti rilevano in anni l'età minima per l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quella stabilita al paragrafo 3 dell'articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione dei principi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.
2. Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l'età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l'arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare affinché l'arruolamento non sia contratto forzatamente o sotto costrizione.
3. Gli Stati parti che autorizzano l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto segue: a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario; b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali dell'interessato; c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale; d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.
4. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifi-

ca a tal fine indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati parti. Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

5. L'obbligo di rilevare l'età minima dell'arruolamento volontario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli istituti scolastici posti sotto l'amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati parti, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.

Art. 4

1. I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non dovrebbero in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aventi un'età inferiore a 18 anni.
2. Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire l'arruolamento e l'utilizzazione di queste persone, in particolare provvedimenti a carattere giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali prassi.
3. L'applicazione del presente articolo del Protocollo non ha effetto sullo statuto giuridico di qualsiasi parte a un conflitto armato.

Art. 5

1. Nessuna norma del presente Protocollo può essere interpretata nel senso di impedire l'applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario, più favorevoli alla realizzazione dei diritti del fanciullo.

Art. 6

1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure - di natura giuridica, amministrativa e di altra natura - richieste per assicurare l'applicazione e l'effettiva osservanza delle norme del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.
2. Gli Stati parti s'impegnano a far ampiamente conoscere i principi e le norme del presente Protocollo agli adulti come pure ai fanciulli, grazie a mezzi appropriati.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura praticamente possibile affinché coloro i quali dipendono dalla loro competenza e sono arruolati o utilizzati nelle ostilità, in violazione del presente Protocollo, siano smobilitati o in qualsiasi altro modo liberati dagli obblighi militari. Se del caso, gli Stati parti concedono a tali soggetti tutta l'assistenza appropriata in vista del loro riadattamen-

to fisico e psicologico e del loro reinserimento sociale.

Art. 7

1. Gli Stati parti cooperano all'applicazione del presente Protocollo, in particolare in vista di prevenire qualsiasi attività contraria a quest'ultimo, e di riadattare e di reinserire a livello sociale le persone che sono vittime di atti contrari al presente Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione tecnica e l'assistenza finanziaria. Tale assistenza e tale cooperazione avverranno in consultazione con gli Stati parti interessati e con le organizzazioni internazionali competenti.
2. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono tale assistenza per mezzo di programmi multilaterali, bilaterali o di altra natura già in corso di realizzazione, o, se del caso, nell'ambito di un fondo di contributi volontari costituito in conformità alle regole stabilite dall'Assemblea generale.

Art. 8

1. Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti che ha adottato per dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo, in particolare quelle relative alla partecipazione e all'arruolamento.
2. Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, ogni informazione integrativa relativa all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni integrative sull'applicazione del presente Protocollo.

Art. 9

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il Segretario generale, nella sua qualità di deposi-

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

tario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parti della Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, riguardo al deposito di ciascuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo 13.

Art. 10

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il proprio suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 11

1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla scadenza di tale termine di un anno, lo Stato parte autore della denuncia è impegnato in un conflitto armato, quest'ultima non avrà effetto prima della fine di questo conflitto.
2. Tale denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi ai sensi del presente Protocollo in ragione di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse stato investito prima della data di entrata in vigore della denuncia.

Art. 12

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, con richiesta di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adotta-

to a maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.

2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi accettato.

Art. 13

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI

Gli Stati parti al presente Protocollo

Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e l'applicazione delle sue disposizioni, in particolare dell'articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,

Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non essere costretto ad un lavoro comportante rischianze o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,

Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia inscenante bambini,

Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,

Preoccupati per l'offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicate bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicate bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet,

Convinti che l'eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall'adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini,

Ritenendo la necessità di un'azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all'origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofila, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i protagonisti e migliorare l'attuazione della legge a livello nazionale,

Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all'esecuzione e alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n. 182 dell'OIL, concernente l'interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l'azione immediata in vista della loro eliminazione,

Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che traduce l'esistenza di una volontà generalizzata di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo,

Considerando che occorre attuare le norme del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati,

In debita considerazione dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1

Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.

Art. 2

Ai fini del presente Protocollo:

- a. per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazioni che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
- b. per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
- c. per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.

Art. 3

1. Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato:
 - a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all'articolo 2: i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini: a. sfruttare il bambino a fini sessuali; b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro; c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato; ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione;
 - b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all'articolo 2;
 - c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all'articolo 2.
2. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso.

3. Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.
4. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.
5. Gli Stati parti prendono ogni provvedimento giuridico e amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell'adozione di un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili.

Art. 4

1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.
2. Ogni Stato parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, nei seguenti casi: a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o a la sua residenza abituale sul territorio di quest'ultimo; b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.
3. Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.
4. Il presente Protocollo non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.

Art. 5

1. I reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizioni enunciate in detti trattati.
2. Se uno Stato parte, il quale subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica del-

l'extradizione per quanto riguarda tali reati. L'extradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

3. Gli Stati parti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.
4. Fra Stati parti, tali reati sono considerati ai fini dell'extradizione, come essendo stati commesse non solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell'art. 4.
5. Se un a richiesta di estradizione viene presentato per via di un reato di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole concedere l'extradizione in ragione della nazionalità dell'autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un procedimento legale.

Art. 6

1. Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.
2. Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.

Art. 7

Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parti:

- a) prendono misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro, come opportuno: i) di beni come documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati di cui al presente Protocollo, o per agevolarne la perpetrazione; ii) del prodotto di tali reati;
- b) danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato parte;
- c) prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

Art. 8

1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:
 - a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;
 - b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
 - c) permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;
 - d) fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
 - e) proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
 - f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;
 - g) evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.
2. Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della vittima impedisca l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.
3. Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
4. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.
5. Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Art. 9

1. Gli Stati parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.
2. Con l'informazione mediante ogni mezzo appropriato, l'istruzione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscriette dal presente Protocollo e i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati parti incoraggiano al partecipazione della collettività e in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d'informazione, d'istruzione e di formazione, anche a livello internazionale.
3. Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel presente Protocollo, in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.
4. Gli Stati parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.
5. Gli Stati parti prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscriette nel presente Protocollo.

Art. 10

1. Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio.
3. Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sotto-sviluppo che rendono i bambini vulnera-

bili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili.

4. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell'ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.

Art. 11

Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:

- a. nella legislazione di uno Stato parte;
- b. nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Art. 12

1. Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazione particolareggiata sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.
2. Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'art. 44 della Convenzione, tutte le nuove informazioni relative all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo sottopongono un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni supplementari circa l'applicazione del presente protocollo.

Art. 13

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato che è parte alla convenzione o che l'ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 14

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 15

1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia non libera lo Stato parte che ne è autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di tale data.

Art. 16

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento, e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.

Art. 17

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

GARANTI REGIONALI



REGIONE CALABRIA**MARILINA INTRIERI**

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Via Cardinale Portanova,
89100 REGGIO CALABRIA
Tel. 0965 880 454
garanteinfanziaeadolescenza@consrc.it

REGIONE CAMPANIA**CESARE ROMANO**

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Centro Direzionale Isola F/8
80143 NAPOLI
Tel. 081 7783503
garanteinfanzia@consiglio.regione.campania.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA**LUIGI FADIGA**

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Regione EMILIA ROMAGNA
Viale Aldo Moro, 50
40129 BOLOGNA
Tel. 051 527.5860 - 051 527.7630
garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

REGIONE LAZIO**FRANCESCO ALVARO**

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Via del Giorgione, 18
00147 ROMA
Tel. 06 6593 7311-4
falvaro@regione.lazio.it

REGIONE LIGURIA**FRANCESCO LALLA**

DIFENSORE CIVICO E GARANTE

Via delle Brigate Partigiane, 2
16121 GENOVA
Tel. 010 565 384
garante.infanzia@regione.liguria.it

REGIONE MARCHE**ITALO TANONI**OMBUDSMAN REGIONALE GARANTE DEI DIRITTI
DEGLI ADULTI E DEI BAMBINI

Via Oberdan, 1
60122 ANCONA
Tel. 071 229 84 83
Fax 071 229 82 64
ombudsman@regione.marche.it

REGIONE PUGLIA**ROSY PAPARELLA**

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Via Unità d'Italia, 24/c
70125 BARI
Tel. 080 5405727
Fax 080 5405748
garanteminori@consiglio.puglia.it

REGIONE TOSCANA**GRAZIA SESTINI**

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Consiglio Regionale della Toscana
Via Cavour 4
50100 FIRENZE
Tel. 055 23 87 56 3 - 055 23 87 52 8 coll.
garante.infanzia@consiglio.regione.toscana.it

REGIONE VENETO**AUREA DISSEGNA**

PUBBLICO TUTORE DEI MINORI

Via Longhena, 6
30175 MARGHERA (VE)
Tel. 041 279 59 25-26
pubblicotutoreminori@regione.veneto.it

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**VERA NICOLUSSI-LECK**

GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Via Cavour 23/c
39100 Bolzano
Tel. 0471 970615
Fax 0471 327620
info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**RAFFAELLO SAMPAOLESI**

DIFENSORE CIVICO E GARANTE DEI MINORI

Galleria Garbari, 9
38122 TRENTO
Tel. 0461 21 32 01
Fax 0461 21 32 06
difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UNA FOTOGRAFIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA IN ITALIA

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

1. FAMIGLIA

**MINORI DI 0-17 ANNI PER TIPOLOGIA FAMILIARE,
NUMERO DI FRATELLI CONVIVENTI E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA - ANNO 2011**
(PER 100 MINORI DI 0-17 ANNI DELLA STESSA ZONA)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	TIPOLOGIA FAMILIARE				NUMERO DI FRATELLI CONVIVENTI		
	COPPIA			UN SOLO GENITORE	NESSUNO	1 FRATELLO	2 O PIÙ FRATELLI
	AMBEDUE I GENITORI OCCUPATI	PADRE OCCUPATO E MADRE CASALINGA	IN ALTRA CONDIZIONE				
NORD-OVEST	51,6	25,1	10,4	12,9	30,8	50,4	18,8
NORD-EST	54,8	22,0	12,6	10,5	30,1	50,7	19,3
CENTRO	48,8	22,0	14,9	14,3	26,4	56,7	16,8
SUD	24,3	39,1	24,3	11,9	18,6	54,2	27,3
ISOLE	23,3	35,0	31,9	9,3	21,6	55,2	23,2
ITALIA	41,5	28,7	17,7	12,0	25,7	53,1	21,2

FONTE: ISTAT, INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA

2. SALUTE

**MINORI PER INDICATORI RELATIVI ALLA SALUTE
E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA - ANNI 2010 E 2011**
(PER 100 MINORI DELLA STESSA ZONA)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	MORTALITÀ INFANTILE (PER 10.000 NATI VIVI) 2010 (A)			MINORI DI 3-17 ANNI PER CONSUMO DI FRUTTA GIORNALIERO (PER 100 MINORI DI 3-17 ANNI) 2011 (B)	MINORI DI 3-17 ANNI PER CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA GIORNALIERO (PER 100 MINORI DI 3-17 ANNI) 2011 (B)	MINORI DI 3-17 ANNI CHE NON PRATICANO ALCUNA ATTIVITÀ FISICA (PER 100 MINORI DI 3-17 ANNI) 2011 (B)	MINORI DI 6-17 ANNI CON ECESSO DI PESO (PER 100 MINORI DI 6-17 ANNI) 2010 (B)	MINORI DI 11-17 ANNI PER BINGE DRINKING (PER 100 MINORI DI 11-17 ANNI) 2011 (B)	MINORI DI 11-17 ANNI PER CONSUMO DI ALCOL A RISCHIO (PER 100 MINORI DI 11-17 ANNI) 2011 (B)	MINORI DI 14-17 ANNI PER ABITUDINE AL FUMO (PER 100 MINORI DI 14-17 ANNI) 2011 (B)		MINORI DI 0-17 ANNI CON ALMENO UNA MALATTIA CRONICA (PER 100 MINORI DI 0-17 ANNI) 2011 (B)	MINORI DI 0-17 ANNI AFFETTI DA ALLERGIA (PER 100 MINORI DI 0-17 ANNI) 2011 (B)
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE							FUMATORI	EX-FUMATORI		
NORD	28,8	23,4	26,2	67,9	19,0	17,1	21,9	1,8	6,1	9,8	4,7	0,3	9,6
CENTRO	31,8	25,9	28,9	68,3	18,3	25,0	24,4	1,7	5,3	11,6	2,0	0,1	9,2
MEZZOGIORNO	43,1	37,2	40,2	73,5	24,2	37,4	31,5	1,1	4,3	6,7	2,9	0,4	8,5
ITALIA	34,3	28,6	31,6	70,1	20,8	26,2	26,2	1,5	5,3	8,8	3,5	0,3	9,1

(A) FONTE: ISTAT, INDAGINE SUI DECESSI E SULLE CAUSE DI MORTE

(B) FONTE: ISTAT, INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA

3. STRANIERI

3A - ALUNNI DI CITTADINANZA STRANIERA ISCRITTI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ANNO SCOLASTICO 2010/2011

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	SCUOLE DELL'INFANZIA		SCUOLE PRIMARIE		SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO		SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO	
	TOTALE	% SUGLI ISCRITTI	TOTALE	% SUGLI ISCRITTI	TOTALE	% SUGLI ISCRITTI	TOTALE	% SUGLI ISCRITTI
NORD	98.697	13,2	167.464	13,5	101.880	13,3	95.443	9,1
CENTRO	31.702	10,2	57.968	11,1	36.996	11,3	39.411	7,9
MEZZOGIORNO	14.229	2,3	29.221	2,8	18.683	2,7	18.569	1,7
ITALIA	144.628	8,6	254.653	9,0	157.559	8,8	153.423	5,8

FONTE: SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E NON STATALI (E); SCUOLE PRIMARIE STATALI E NON STATALI (E); SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI (E); NON STATALI (E); SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E NON STATALI (E)

3B - ALUNNI PER CITTADINANZA ISCRITTI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 (VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI)

RIPARTIZ. GEOGRAF.	ISCRITTI			RIPETENTI			IN RITARDO (A)		
	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE
SCUOLA PRIMARIA									
NORD	1.076.428	167.464	1.243.892	1.990	1.902	3.892	21.232	26.743	47.975
CENTRO	465.397	57.968	523.365	812	622	1.434	8.890	10.834	19.724
MEZZOG.	1.031.086	29.221	1.060.307	3.318	522	3.840	20.319	8.692	29.011
ITALIA	2.572.911	254.653	2.827.564	6.120	3.046	9.166	50.441	46.269	96.710
NORD	86,5	13,5	100,0	51,1	48,9	100,0	44,3	55,7	100,0
CENTRO	88,9	11,1	100,0	56,6	43,4	100,0	45,1	54,9	100,0
MEZZOG.	97,2	2,8	100,0	86,4	13,6	100,0	70,0	30,0	100,0
ITALIA	91,0	9,0	100,0	66,8	33,2	100,0	52,2	47,8	100,0
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO									
NORD	661.438	101.880	763.318	20.105	9.097	29.761	50.304	46.930	97.234
CENTRO	289.384	36.996	326.380	9.715	3.556	13.271	22.648	17.880	40.528
MEZZOG.	679.086	18.683	697.769	31.640	1.681	33.321	65.329	10.375	75.704
ITALIA	1.629.908	157.559	1.787.467	61.460	14.334	76.353	138.281	75.185	213.466
NORD	86,7	13,3	100,0	67,6	30,6	100,0	51,7	48,3	100,0
CENTRO	88,7	11,3	100,0	73,2	26,8	100,0	55,9	44,1	100,0
MEZZOG.	97,3	2,7	100,0	95,0	5,0	100,0	86,3	13,7	100,0
ITALIA	91,2	8,8	100,0	80,5	18,8	100,0	64,8	35,2	100,0
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO									
NORD	952.954	95.443	1.048.397	60.234	9.655	69.889	239.293	67.591	306.884
CENTRO	461.662	39.411	501.073	29.728	3.898	33.626	113.470	28.012	141.482
MEZZOG.	1.094.912	18.569	1.113.481	79.201	1.513	80.714	277.637	12.665	290.302
ITALIA	2.509.528	153.423	2.662.951	169.163	15.066	184.229	630.400	108.268	738.668
NORD	90,9	9,1	100,0	86,2	13,8	100,0	78,0	22,0	100,0
CENTRO	92,1	7,9	100,0	88,4	11,6	100,0	80,2	19,8	100,0
MEZZOG.	98,3	1,7	100,0	98,1	1,9	100,0	95,6	4,4	100,0
ITALIA	94,2	5,8	100,0	91,8	8,2	100,0	85,3	14,7	100,0

FONTE: ELABORAZIONI ISTAT SU DATI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA (A) ALUNNI CHE FREQUENTANO UNA CLASSE AD UN'ETA MAGGIORE DI QUELLA TEORICA DI FREQUENZA

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

4. POVERTÀ

MINORI DI 0-17 ANNI IN CONDIZIONE DI POVERTÀ O ESCLUSIONE SOCIALE
PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E TIPOLOGIA FAMILIARE - ANNO 2011

(DATI IN MIGLIAIA E PER 100 MINORI DI 0-17 ANNI CON LE STESS E CARATTERISTICHE)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E TIPOLOGIA FAMILIARE	GRAVE DEPRIVAZIONE 2011 (C)		RISCHIO DI POVERTÀ O ESCLUSIONE SOCIALE (EUROPA2020) 2011 (C)		POVERTÀ ASSOLUTA 2011 (D)	
	PERCENTUALE SUL TOTALE DEI MINORI RESIDENTI	VALORI ASSOLUTI	PERCENTUALE SUL TOTALE DEI MINORI RESIDENTI	VALORI ASSOLUTI	PERCENTUALE SUL TOTALE DEI MINORI RESIDENTI	VALORI ASSOLUTI
TOTALE MINORI						
NORD	7,2	335	18,4	866	4,7	214
CENTRO	7,2	146	22,9	456	4,7	92
MEZZOGIORNO	20,7	799	53,2	2089	10,9	417
ITALIA	12,2	1279	32,2	3411	7,0	723
MINORI IN FAMIGLIE MONOGENITORE						
NORD	14,6	90	41,5	254	(A)	(A)
CENTRO	11,7 (B)	27 (B)	40,0	92	(A)	(A)
MEZZOGIORNO	27,6	85	72,0	220	13,6 (B)	43 (B)
ITALIA	17,5	201	49,3	567	7,5	71
MINORI IN FAMIGLIE CON 3 O PIÙ MINORI						
NORD	12,7	82	30,7	199	6,9	43
CENTRO	8,1(B)	19 (B)	30,5	73	7,5 (B)	21 (B)
MEZZOGIORNO	33,4	200	70,0	419	18,1	102
ITALIA	20,3	301	46,5	690	11,3	166

(A) STIMA CORRISPONDENTE A UNA NUMEROSITÀ CAMPIONARIA COMPRESA TRA 1 E 19 UNITÀ;

(B) STIMA CORRISPONDENTE A UNA NUMEROSITÀ CAMPIONARIA COMPRESA TRA 20 E 49 UNITÀ

(C) FONTE: ISTAT, INDAGINE EU-SILC

(D) FONTE: ISTAT, INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

LA POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO PUÒ ESSERE LEGGERMENTE DIVERSA A SEGUITO DEI DIFFERENTI PERIODI DI INDAGINE CHE CARATTERIZZANO LE DUE FONTI.

5. ISTITUTI DI PENA E COMUNITÀ

MINORI PRESENTI IN COMUNITÀ E NEGLI ISTITUTI PENALI MINORILI AL 31.12.2011

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	MINORI PRESENTI IN COMUNITÀ AL 31.12.2011 (VALORI ASSOLUTI)			MINORI PRESENTI NEGLI ISTITUTI PENALI MINORILI AL 31.12.2011 (VALORI ASSOLUTI)		
	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE
NORD	200	148	348	46	70	116
CENTRO	49	42	91	11	33	44
MEZZOGIORNO	373	30	403	248	20	268
ITALIA	622	220	842	305	123	428
ESTERO	0	22	22	0	20	20
RESIDENZA NON DEFINITA	14	37	51	5	41	46
TOTALE	636	279	915	310	184	494

6. NUOVE TECNOLOGIE E TEMPO LIBERO

MINORI PER LETTURA DI LIBRI, UTILIZZO DEL PC, UTILIZZO DI INTERNET, PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA - ANNO 2011 (PER 100 MINORI DELLA STESSA ZONA)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	MINORI DI 6-17 ANNI CHE HANNO LETTO LIBRI (PER 100 MINORI DI 6-17 ANNI) 2011	MINORI DI 3-17 ANNI CHE USANO IL PC (PER 100 MINORI DI 3-17 ANNI) 2011	MINORI DI 6-17 ANNI CHE USANO INTERNET (PER 100 MINORI DI 6-17 ANNI) 2011	MINORI DI 6-17 ANNI CHE HANNO PARTECIPATO A SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI (PER 100 MINORI DI 6-17 ANNI) 2011							
				TEATRO	CINEMA	MUSEI, MOSTRE	CONCERTI DI MUSICA CLASSICA	ALTRI CONCERTI DI MUSICA	SPETTACOLI SPORTIVI	DISCOTEQUE, BALERE, ECC.	MONUMENTI
NORD-OVEST	68,0	66,6	69,9	37,0	85,3	51,5	7,5	19,1	47,0	20,3	32,2
NORD-EST	72,6	66,4	67,2	39,7	80,5	54,2	9,8	19,9	47,0	18,3	30,8
CENTRO	58,2	62,9	68,1	35,6	84,5	47,7	9,7	18,5	42,5	21,9	33,7
SUD	41,9	57,9	58,1	21,8	77,8	25,1	5,7	19,0	37,6	15,6	17,5
ISOLE	39,8	53,4	55,3	23,2	67,7	32,7	7,7	23,1	42,2	19,9	20,6
ITALIA	56,9	62,1	64,3	31,6	80,2	42,1	7,9	19,6	43,1	18,9	27,0

(A) FONTE: ISTAT, INDAGINE SUI DECESSI E SULLE CAUSE DI MORTE

(B) FONTE: ISTAT, INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA

